

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV  
n. 176-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

**(RELATORE CASOLI)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

**e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale**

CONTRO IL SENATORE

**CARLO BERNINI**

**per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659  
(violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(CONSO)**

**il 17 giugno 1993**

**Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1993**

ONOREVOLI SENATORI. - Il 7 giugno 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bernini per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici).

In data 17 giugno 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 22 giugno 1993 e deferita alla Giunta il 30 giugno 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 20 ottobre 1993.

L'impostazione accusatoria si fonda sulle dichiarazioni di Paolo Chicco, *manager* della Fiat Impresit S.p.A., il quale ha riferito di aver accreditato su un conto estero di una banca di Zurigo, riferibile a tal Gabrieli, la somma di lire 250 milioni. Gli estremi del conto - configurato quale riferibile invece al senatore Bernini - gli sarebbero stati forniti dall'avvocato Vittorio Caporale.

Le dichiarazioni del Chicco trovano parziale riscontro in quelle dello stesso Caporale e di altri *managers*, dal cui insieme risulta che a seguito dell'approvazione della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (*Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa*), che attivava finanziamenti per circa lire 5000 miliardi di investimenti nel settore dei trasporti, l'Ansaldo e la Fiat ritennero opportuno, in previsione delle elezioni del 1992, operare versamenti in favore di tre politici, che della legge particolarmente avevano seguito l'*iter*, e cioè il senatore Bernini e gli onorevoli Conte e Testa del PSI.

L'avvocato Caporale - mentre ricorda con precisione di aver fornito al Chicco gli estremi di un conto estero su cui effettuare il versamento in favore dell'onorevole Testa

- è più vago per ciò che concerne il conto riferibile al senatore Bernini.

Ma non è tutto: nell'interrogatorio di Paolo Chicco e con riferimento al versamento di 250 milioni sul conto riferibile al senatore Bernini, è espressamente affermato: «devo precisare che tale somma ci fu restituita nella primavera del 1993». Ora è indubbiamente singolare che il Pubblico ministero non abbia chiesto alcuna precisazione ulteriore su tale restituzione nè al Chicco, nè agli altri indagati.

In tale prospettiva appare rilevante la mancata effettuazione di accertamenti sul conto estero, pur precisamente individuato, al fine di acclarare se effettivamente il senatore Bernini ne avesse direttamente o tramite fiduciari la concreta disponibilità; e, in caso di risposta affermativa, per accertare se la somma di lire 250 milioni accreditata su tale conto sia mai stata utilizzata dal senatore Bernini per la campagna elettorale del 1992 o per altri fini; nonché per verificare le modalità e la data della sua restituzione.

Ciò che sembra risultare è tutt'al più che tale somma sia stata messa in una generica disponibilità del parlamentare, ma che di tale disponibilità il parlamentare stesso non abbia approfittato.

La Giunta ha quindi ritenuto sussistere un chiaro *deficit* di attività indagativa, che potrebbe far dubitare della presenza di quella *notitia criminis* qualificata, la quale per costante giurisprudenza si considera necessaria ai fini dell'autorizzazione a procedere, anche in relazione alle norme di cui all'articolo 111 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Nel caso in esame, peraltro, l'omissione dell'attività indagativa sembrerebbe riguardare non soltanto gli aspetti formali della vicenda, ma gli stessi suoi profili sostanziali.

Infatti, ad avviso del relatore, la messa a disposizione, a beneficio di un parlamentare, di somme da utilizzare per la propria

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

campagna elettorale, non è sufficiente a suffragare di per sè l'ipotesi della violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, una volta che la somma messa a disposizione non sia stata concretamente utilizzata, e in seguito sia stata addirittura restituita; elementi che comunque farebbero quanto meno dubitare del personale coinvolgimento del politico interessato.

Fra l'altro, vi sono anche evidenti incongruenze nella stessa *consecutio temporis*: infatti, all'epoca della vicenda contestata il senatore Bernini non rivestiva ancora la carica di parlamentare, pur essendo ministro dei Trasporti, per cui non si comprende come mai nella richiesta i magistrati abbiano fatto riferimento alla «sua qualità di senatore della Repubblica» ed alla «qualità soggettiva del percipiente», nel momento in cui si sarebbe verificata la presunta dazione di denaro.

Tale incongruenza si riverbera altresì nella stessa formulazione dell'ipotesi di reato, che appare quanto meno «affrettata» e comunque poco chiara: infatti, non si comprende se il reato contestato consista nel concorso nella fattispecie della erogazione di un finanziamento senza la deliberazione dell'organo sociale e l'iscrizione a bilancio della società erogante (articolo 7, comma 2, legge n. 195 del 1974), nel qual caso risulta del tutto ininfluenza la qualità soggettiva; oppure nella distinta fattispecie della ricezione dei finanziamenti senza le dovute dichiarazioni congiunte presso la Presidenza della Camera dei deputati (articolo 4, comma 3, legge n. 659 del 1981), ma allora è impropria l'indicata qualità soggettiva (pur determinante nel reato *de quo*), che avrebbe più precisamente essere stata segnalata in quella di «candidato al Senato», e non di Senatore della Repubblica.

Il senatore Bernini ha presentato - ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato - una memoria, nella quale, pur invitando (nell'ambito delle sue facoltà) la Giunta a proporre la concessione dell'autorizzazione, ha sottolineato il mancato approfondimento sulla vicenda della

pretesa restituzione della somma, che afferma di non aver mai chiesto nè ricevuto, esprimendo altresì rilievi sulla incompetenza della magistratura milanese, sia territoriale trattandosi di vicende sulle quali dovrebbe indagare la magistratura romana, sia perchè, rivestendo nel 1992 il senatore Bernini la carica di ministro dei Trasporti, la competenza dovrebbe spettare al cosiddetto «tribunale dei ministri».

A quest'ultimo riguardo, analogamente a quanto sostenuto anche in altre occasioni, si esprime l'avviso che una certa forzatura della competenza territoriale - oltre ad arrecare un *vulnus* al principio del giudice naturale precostituito per legge (articolo 25 Cost.) - potrebbe denotare anche una eccessiva *affectio* al procedimento, con il profilarsi degli estremi di un certo «accanimento» seppur di tipo oggettivo.

Inoltre - conformemente alla giurisprudenza della Giunta, sempre seguita dall'Assemblea del Senato - la Giunta ha proposto di dichiarare improcedibile la generica richiesta a compiere indistintamente gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, data la sua aspecificità, mentre invece la seconda parte del secondo comma dell'articolo 68 Cost. prescrive una specifica richiesta per gli atti restrittivi della garanzia costituzionale, richiesta che l'autorità giudiziaria dovrebbe espressamente avanzare nel momento in cui ritenesse di dover procedere a determinati atti coercitivi.

Per tutte queste considerazioni, la Giunta - con separate votazioni - ha deliberato di proporre:

- a) il diniego dell'autorizzazione a procedere (a maggioranza);
- b) di dichiarare improcedibile (qualora l'Assemblea respingesse la precedente proposta della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione al procedimento) la richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (a maggioranza).

CASOLI, relatore